

STATUTO

**C.I.L.S. - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS S.C. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA GRAMSCI 211

Numero REA: SP - 63324

Codice fiscale: 00220300115

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL FASCICOLO N.16950	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	"C.I.L.S. Cooperativa Sociale ONLUS a R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 1	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"C.I.L.S. Cooperativa Sociale ONLUS S.C. a R.L." per l'inse-	
	rimento Lavorativo e Sociale di persone svantaggiate	
	La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in	
	Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.	
	Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 2	
	Durata della società	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria dei Soci.	
	Articolo 3	
	Norme applicabili	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	1	

	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina	
	della società cooperativa, le disposizioni in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti	
	richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4	
	Scopo sociale	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire,	
	in coerenza con l'articolo 1 comma 1 lett. B) L. 381/91, è la	
	promozione e l'inserimento nella vita attiva di persone con	
	difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da	
	handicap fisici, psichici, sensoriali, tramite la gestione in	
	forma associata di attività di lavoro ed ottenere, nel con-	
	tempo, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo italiano, aderendo a quegli	
	organismi economici o sindacali che si propongono iniziative	
	di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di	
	servizio.	
	In particolare la Cooperativa s'impegna a promuovere una per-	
	manente attività di formazione professionale mirante al per-	
	seguimento degli scopi anzidetti, avvalendosi degli apporti	
	2	

	formativi forniti da Enti che hanno come finalità l'istruzione	
	professionale stessa.	
	La società è regolarmente iscritta all'Albo regionale delle	
	cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n.381	
	dell'11/1/1991.	
	Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carat-	
	tere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla	
	"sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S.	
	14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c)	
	della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dall'Al-	
	bo regionale di cui all'art.9 della stessa Legge 381/1991.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi	
	dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511	
	del codice civile.	
	Lo scopo mutualistico che i soci operatori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e con la prestazione della propria attività lavorati-	
	va, continuità di occupazione e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali.	
	La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in	
	relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano	
	3	

	con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dal-	
	la legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18	
	del presente statuto.	
	Articolo 5	
	Oggetto	
	La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale,	
	nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to: lo svolgimento di attività diverse (quali l'esecuzione	
	di lavori di legatoria, cartonnaggio, lavori di ceramica, pel-	
	letteria, tipografia, maglieria e confezione, lavori artigia-	
	nali, la gestione di deposito di biciclette, di parcheggio	
	auto e la conduzione di attività agricole, gestione parchi	
	pubblici per divertimento, di trasporto per disabili e per	
	tutte quelle attività che si riterranno opportune per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali) finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate.	
	La cooperativa potrà inoltre organizzare attività culturali,	
	ricreative ed assistenziali a favore sia delle persone norma-	
	li che degli handicappati fisici e psichici e delle loro fa-	
	miglie.	
	Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	4	

	alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo e-	
	semplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commer-	
	ciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di	
	partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamen-	
	te o direttamente, ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività	
	sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto	
	terzi, sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le	
	modalità di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6	
	Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutti i cittadini di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	rativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	5	

	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa. L'ammissione per-	
	tanto deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mu-	
	tualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Le persone svantaggiate di cui al comma 1 Legge 381/1991 de-	
	vonno costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperati-	
	va e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere	
	socie della cooperativa stessa.	
	Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari,	
	che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci e la cui presta-	
	zione a favore della cooperativa sarà disciplinata conforme-	
	mente a quanto prescritto dalla legge n.381 dell'8/11/1991 e	
	successive modificazioni.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Coopera-	
	tiva, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine,	
	6	

	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'appa-	
	sito regolamento interno.	
	Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci, possono	
	essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o	
	i cui interessi non siano in contrasto con quelli della coo-	
	perativa o che siano soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le per-	
	sone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e	
	soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui	
	7	

	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle rela-	
	tive forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. po-	
	tranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle fa-	
	coltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti,	
	dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che di-	
	sciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità	
	alle vigenti normative.	
	Articolo 7	
	Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà	
	contenere:	
	1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadi-	
	nanza, residenza e codice fiscale;	
	2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa,	
	della capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge, statutarie e regolamentari;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	8	

	che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto	
	costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	
	4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Sta-	
	tuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali;	
	5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per	
	i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di per-	
	sone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la	
	rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad	
	oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione	
	del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere	
	la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per ve-	
	rificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompati-	
	bilità della domanda di ammissione agli scopi e alle dispo-	
	sizioni contenute nell'atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabili-	
	sce le modalità e i termini per il versamento del capitale	
	anche ai sensi dell'art.21.	
	Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al	
	9	

	comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà	
	allo scopo prontamente convocata dall'Amministratore unico.	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissio-	
	ne può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che	
	viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente	
	art. 4 penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	
	all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Tra-	
	scorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione sen-	
	za che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo ammi-	
	nistrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e	
	comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può chie-	
	dere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di	
	ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione del-	
	la sua prima successiva convocazione.	
	Articolo 8	
	Obblighi dei soci	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità	
	e nei termini previsti dal presente statuto;	
	10	

	b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non	
	soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indi-	
	visibile, come determinato dall'organo amministrativo;	
	c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'organo amministrativo;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio	
	lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al ti-	
	po e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa	
	rispettandone norme statutarie e regolamenti.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempo-	
	raneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico,	
	che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	11	

	Articolo 9	
	Soci Speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	12	

	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a	
	quanto previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di	
	recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presente	
	statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	13	

	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini, le moda-	
	lità e le conseguenze previste dall'articolo 13.	
	Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'or-	
	gano amministrativo spettano invece all'Assemblea dei soci	
	laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore	
	unico.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo 10	
	Perdita della qualità di socio	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione,	
	decadenza e per causa di morte.	
	Articolo 11	
	14	

	Recesso	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il	
	Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o	
	di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato	
	risolto.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera	
	raccomandata.	
	Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di	
	amministratore unico, entro 60 giorni dalla domanda, consta-	
	tare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presen-	
	te Statuto legittimino il recesso.	
	Articolo 12	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o	
	dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti	
	dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di	
	quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ul-	
	timo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica,	
	e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare	
	validamente ai lavori dell'impresa sociale.	
	15	

	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Coopera-	
	tiva, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di ammi-	
	nistratore unico, ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione.	
	Articolo 13	
	Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o -	
	qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un	
	amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti so-	
	ciali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammis-	
	sione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'arti-	
	colo 8 ultimo comma;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	16	

	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento,	
	come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato	
	risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto anche per inadempimento;	
	i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e,	
	pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo sco-	
	po del suo rapporto associativo;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Coopera-	
	tiva;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	Articolo 14	
	Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro ef-	
	ficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con	
	la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e mo-	
	tivata decisione dell'organo amministrativo, alla delibera-	
	zione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono	
	l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le	
	17	

	controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno de-	
	mandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto	
	dall'articolo 35 del presente Statuto.	
	Articolo 15	
	Rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso del capitale effettivamente versato, come even-	
	tualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate	
	ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effe-	
	tuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente	
	maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liqui-	
	dazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei me-	
	si successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale so-	
	18	

	ziale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies	
	può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un massimo di cinque anni.	
	Articolo 16	
	Causa di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so di quanto stabilito nel precedente articolo si matura,	
	nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo	
	scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale siasi verificata la morte.	
	Articolo 17	
	Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio	
	defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente	
	nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'As-	
	semblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministra-	
	tore Unico, se esistenti, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	19	

	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo 18	
	Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da ap-	
	posito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci	
	lavoratori;	
	b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e nor-	
	mativi;	
	c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente o collabo-	
	ratore;	
	d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;	
	e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni pre-	
	20	

	viste dalla legge;	
	g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto	
	dall'art.11 del D.P.R. n.601/1973 e comunque in proporzione	
	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha pre-	
	stato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale	
	titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibe-	
	ra dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al	
	massimale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 19	
	Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristori ai	
	soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità	
	delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Coope-	
	rativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo appo-	
	sito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del	
	presente statuto.	
	21	

	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- mediante corresponsione a titolo di integrazione delle	
	retribuzioni;	
	- mediante aumento della rispettiva quota.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	BILANCIO	
	Articolo 20	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle	
	precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguen-	
	temente, non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	22	

	vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.	
	Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e	
	conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla coopera-	
	tiva nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947	
	n.1577, del titolo III del D.P.R.29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota di capitale sociale sottoscritta.	
	Articolo 21	
	Versamento delle quote sottoscritte	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'as-	
	semblea in caso di amministratore unico.	
	Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate total-	
	mente all'atto della sottoscrizione.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno	
	essere trasferite purché interamente liberate e subordinata-	
	mente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti	
	dell'acquirente.	
	Articolo 22	
	Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute per atto tra vivi o mortis causa.	
	Articolo 23	
	23	

	Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e do-	
	cumenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge	
	e alla vigente normativa.	
	Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni	
	assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla	
	distribuzione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,	
	al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della società che	
	all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effet-	
	24	

	ti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904;	
	b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11	
	Legge 31.1.92 n.59;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale	
	effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i	
	soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli	
	effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904.	
	L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità	
	dei residui attivi, al netto della quota di cui alla prece-	
	dente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devolu-	
	ta al fondo di riserva legale.	
	TITOLO VIII	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	L'Assemblea dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	25	

	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo;	
	2. nomina l'organo amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispon-	
	dere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai	
	sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, degli	
	eventuali sindaci e dei soggetti incaricati del controllo	
	contabile;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale che siano riservati alla sua competenza dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;	
	26	

	2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei li-	
	quidatori;	
	3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Articolo 25	
	Convocazione	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della	
	prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci	
	tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a	
	dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di	
	tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli am-	
	ministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	Articolo 26	
	Quorum deliberativo	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	27	

	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per	
	le materie per le quali siano previste maggioranze qualifica-	
	te a norma di legge o del presente statuto e salvo che per	
	deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di	
	almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al	
	voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o	
	rappresentati.	
	Articolo 27	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di	
	mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della vota-	
	zione a scrutinio segreto.	
	Articolo 28	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino	
	iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi. Il socio può	
	farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Ammi-	
	28	

	nistratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia dirit-	
	to al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rap-	
	presentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assem-	
	blee e conservate fra gli atti sociali.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quo-	
	ta posseduta.	
	Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art.9.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi	
	ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo	
	quanto deliberato in sede di ammissione.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assem-	
	blee e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 29	
	Svolgimento delle Assemblee	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreran-	
	no, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto	
	dal Notaio.	
	TITOLO IX	
	L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Articolo 30	
	29	

	Organo amministrativo	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione che è composto da un minimo di tre ad un massimo di	
	nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci tra le perso-	
	ne maggiorenni. Fanno parte di diritto del Consiglio di Ammi-	
	nistratore i rappresentanti degli Enti con personalità giu-	
	ridica. La nomina della maggioranza del Consiglio di ammini-	
	strazione spetta in ogni caso all'assemblea.	
	I soci sovventori o mandatarî delle persone giuridiche soci	
	sovventori possono essere nominati amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre anni	
	ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono	
	dispensati dal prestare cauzione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente può delegare, determinandole nella deliberazione,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori,	
	oppure ad un comitato esecutivo.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	30	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Agli amministratori è affidata la gestione della società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Am-	
	ministrativo:	
	31	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi	
	con le relative relazioni; in occasione del bilancio di eser-	
	cizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sus-	
	sistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art.2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'or-	
	gano amministrativo deve illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente sta-	
	tuto per sottoporli all'assemblea dei soci;	
	d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare sul conferimento di procure per determinati at-	
	ti o categorie di atti;	
	g) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	32	

	l'esclusione dei soci;	
	i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribui-	
	re competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo	
	loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i	
	compiti loro assegnati;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati alla Assemblea generale.	
	In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice ci-	
	vile.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Articolo 31	
	33	

	Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del Codice Civile.	
	Nel caso venga sostituito un delegato di Ente con personalità	
	giuridica, questo automaticamente cesserà dalla carica che	
	verrà assunta dal nuovo mandatario.	
	Articolo 32	
	Potere di rappresentanza della Società	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può	
	delegare i propri poteri, in tutto ed in parte, al vice pre-	
	sidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale pro-	
	cura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di im-	
	pedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al	
	vice presidente.	
	TITOLO X	
	34	

I CONTROLLI		
Articolo 33		
Il Collegio Sindacale		
Il Collegio Sindacale, se e quando obbligatorio a norma di		
legge, è eletto dall'assemblea, si compone di tre membri ef-		
fettivi e due supplenti iscritti nell'apposito registro dei		
revisori Contabili; essi durano in carica tre anni e sono		
rieleggibili.		
Articolo 34		
Compiti del Collegio Sindacale		
Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della so-		
cietà; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente sta-		
tuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e la cor-		
rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili		
e delle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni		
del Consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre		
funzioni attribuitegli dalla legge.		
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-		
vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-		
tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per		
legge.		
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-		
le da inserire nell'apposito libro.		
TITOLO XI		
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO		
35		

	Articolo 35	
	Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio della Spezia, con gli ef-	
	fetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d.lgs 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le par-	
	ti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato	
	rituale secondo diritto in conformità del regolamento della	
	Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia che	
	provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36	
	Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche	
	fra i soci, stabilendone i poteri e le retribuzioni.	
	Articolo 37	
	36	

Devoluzione del patrimonio		
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio		
sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico per la co-		
operazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver		
dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai		
soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalu-		
tazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle in-		
tegrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividen-		
di eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del prece-		
dente articolo 23.		
TITOLO XIII		
DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 38		
Regolamenti interni		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo		
amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottopo-		
nendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.		
Articolo 39		
Rinvio alle leggi vigenti		
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le		
norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Co-		
operazione.		
Articolo 40		
Inderogabilità delle clausole mutualistiche		
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli		
37		

39 di 39